

COMUNICATO

IRAP. AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE, IN REGIME “DE MINIMIS” DAGLI ARTICOLI 14 E 15 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2003, N. 21 E DALL’ARTICOLO 60 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2004, N. 17. PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. D/54881 DEL 7 DICEMBRE 2007.

Le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e dall’articolo 60 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 continuano ad operare nell’ambito del regime de minimis.

Al riguardo la Commissione europea – D.G. Concorrenza - interpellata dalla Regione siciliana circa la possibilità di continuare ad applicare le sopra citate agevolazioni alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, si è espressa con parere n. D/54881 del 7 dicembre u.s. come segue:

- *La Commissione ha riconosciuto che, nel notificare i regimi di aiuti con una clausola sospensiva oppure, nel darvi esecuzione a titolo del regolamento de minimis in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione, le autorità italiane hanno soddisfatto i requisiti procedurali di cui all'articolo 88, paragrafo 3.*
- *La Commissione ha preso atto che le autorità italiane hanno emendato le misure in oggetto e che per effetto di tale emendamento, alle misure sarebbe stata data esecuzione a titolo del regolamento "de minimis" anche "in caso di decisione negativa adottata dalla Commissione".*
- *La Commissione ha preso atto di quanto comunicato dalle autorità italiane con lettera del 18 ottobre 2007 (A/38659) in risposta alla richiesta della Commissione sui provvedimenti per conformarsi alle decisioni della Commissione. A mezzo di tale lettera, le autorità italiane hanno informato la Commissione che alle misure di cui agli artt. 14 e 15 della L.R. 21/2003 e all'art. 60 della L.R. 17/2004 verrà data attuazione in regime de minimis, nonostante la definizione negativa dei rispettivi procedimenti.*

Con l'adozione delle rispettive decisioni – C (2007) 284 e C (2007) 285 del 7 febbraio 2007 - la Commissione non si è pronunciata sulla compatibilità degli eventuali aiuti individuali concessi in de minimis, sulla base dei regimi in oggetto.

Considerando che il Regolamento n. 1998/2006:

- riguarda gli aiuti di Stato d'importanza minore (aiuti de minimis) che non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono quindi soggetti all'obbligo della previa notifica alla Commissione;

- la regola de minimis fissa una cifra quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

la Commissione non è tenuta a pronunciarsi sulla compatibilità delle misure con il regolamento de minimis.

Sulla base degli argomenti sopra richiamati, i servizi della Commissione concordano con le autorità italiane e pertanto la misura può essere applicata in "de minimis", nel rispetto del Regolamento 1998/2006.

Il parere reso dalla Commissione Europea è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate per le opportune considerazioni.